



Regolamento Soci

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28.12.2018
Revisionato dal Consiglio di Amministrazione il 10.08.2022
Revisionato dal Consiglio di Amministrazione il 29.01.2026

IL VERO SOCIO HA IL DOVERE DI:

1. Osservare le disposizioni dello Statuto sociale, del regolamento interno, delle deliberazioni assembleari e quanto previsto dalla Legge.
2. Favorire in ogni modo gli interessi della Società, e cioè affidare i propri risparmi e non servirsi preferibilmente di altre Banche.
3. Versare l'importo delle azioni sottoscritte.
4. Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
5. Adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte verso la Società.
6. Non creare fatti pregiudizievoli che potrebbero arrecare danni alla Società.
7. Difendere la Società contro eventuali azioni di qualsiasi elemento che, all'interno e dall'esterno, possa determinare ed anche solo far temere un nocivo perturbamento della compagine sociale.
8. Non danneggiare materialmente o moralmente la Società o fomentare dissidi fra i Soci.

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di enunciare i criteri cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno attenersi nel valutare le domande di ammissione a socio della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c..

I criteri sotto enunciati hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia.

Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Art. 1 - Finalità dell'ammissione dei Soci

L'ammissione di nuovi Soci ha come scopi principali:

- a) la tutela dei criteri ispiratori dell'attività secondo i principi dell'insegnamento sociale cristiano, così come indicato dall'art. 2 dello Statuto Sociale;
- b) la partecipazione dei Soci per uno stretto rapporto di mutualità e cooperazione reciproca, lo sviluppo ed il buon andamento della Società;
- c) l'adempimento della prescrizione dell'art. 18 dello Statuto Sociale, in tema di operatività;
- d) la necessità di patrimonializzare la Società in armonia con le disposizioni di vigilanza.

Art. 2 - Criteri generali

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti – in via esemplificativa - a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale soprattutto verso clienti;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a socio che appaiono prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria o gruppi di pressione o che possano comunque introdurre nella base sociale dialettiche non pertinenti ai fini della gestione mutualistica della società e della stabile conduzione della banca o che appaiono motivate dal fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93.

Art. 3 - Competenza sull'ammissione dei soci

La decisione sull'ingresso di nuovi Soci spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi delle norme del codice civile e dello Statuto Sociale.

Art. 4 - Ammissione a Socio di persone fisiche

Requisiti di residenza e operatività.

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il **requisito della residenza** è certificato in via ordinaria dal Comune.

Il **requisito della operatività** con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo i criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione della azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) sia proprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali sugli stessi nella zona di competenza della Banca, secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

Nei casi diversi dai precedenti, il Consiglio di Amministrazione che ritenga ugualmente sussistente il requisito dell'operatività con carattere di continuità dovrà darne espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito della operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nella zona di competenza della Banca.

Art. 5 - Criteri ulteriori

Nell'esame delle domande di ammissione a socio delle persone fisiche, oltre ai **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 8 dello Statuto¹² ed ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento,

² Art. 8 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio cooperatore

dovrà essere prestato riguardo alla possibilità che l'aspirante - anche in virtù delle specifiche esperienze di vita e di lavoro - fornisca un contributo positivo di conoscenze e di idee per l'arricchimento mutualistico della vita sociale.

Non potranno essere ammessi a socio della Banca soggetti che:

- a) siano amministratori, sindaci, dipendenti, promotori finanziari o collaboratori di società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia e comunque tutti i soggetti che svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- b) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
- c) al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino in modo significativo e continuativo e non utilizzino i servizi che la Banca offre, in rapporto alla loro potenzialità. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, deciderà se potrà essere fatta eccezione in caso di insediamento di nuove filiali e fino al raggiungimento di un numero di 100 soci, per singola filiale della Banca.
- d) siano notoriamente conosciuti per aver concorso a produrre dissesti economici e/o finanziari al proprio o all'altrui patrimonio, risultante da idonea certificazione, e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o documentazione equiparabile;
- e) abbiano riportato condanne penali (con sentenza irrevocabile) e siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, abbiano riportato condanne di carattere accessorio, risultanti dal casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Ammissione a socio soggetti diversi dalle persone fisiche

Per soggetti diversi dalle persone fisiche, si intendono tutti i soggetti di diritto, diversi dalle persone fisiche, dotati o meno di personalità giuridica, purché muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, secondo le varie forme previste dal codice civile.

Per quanto riguarda le Società di ogni tipo, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto sociale, non sono ammesse a socio della BCC quelle non regolarmente costituite secondo le norme del codice

8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB²;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

civile.

Per l'individuazione della sede dei soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo e/o da atti modificativi.

Le persone giuridiche e le società si considerano operanti con carattere di continuità nel territorio di competenza della BCC, quando abbiano ivi stabilito la sede legale, o la direzione, o uno stabilimento o altre unità operative.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nel territorio di competenza della Banca.

E' ritenuto essenziale ai fini dell'ammissione a socio:

- a) avere rapporti economici ed usufruire dei servizi bancari offerti dalla B.C.C., in misura adeguata rispetto al proprio volume d'affari. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, deciderà se potrà essere fatta eccezione in caso di insediamento di nuove filiali e fino al raggiungimento di un numero di 100 soci, per singola filiale della Banca.
- b) che l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto sociale non abbia riportato condanne penali (con sentenza irrevocabile) e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, non abbia riportato condanne di carattere accessorio, risultanti dal casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
- c) inoltre é necessario che l'aspirante socio conosca e condivida i principi che regolano il movimento mutualistico e cooperativo.

Art. 7 - Formalità per l'ammissione a socio

L'art. 9 dello Statuto sociale disciplina la procedura per l'ammissione a socio.³

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

³ Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore

9.1. Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.

9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.

9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio Cooperatore della Società.

9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per diventare soci bisogna presentare domanda presso una delle filiali della Banca e prendere accordi al fine di permettere al personale appositamente abilitato della Banca di identificare e qualificare il cliente, raccogliere/aggiornare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy, l'identificazione e la raccolta di informazione ai fini della normativa antiriciclaggio e MIFID.

Pertanto, all'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti nuovi soci e/o i candidati al subentro dovranno predisporre, unitamente al personale della Banca appositamente abilitato, e produrre, qualora non fossero stati già precedentemente acquisiti dalla Banca, i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

- Comunicazione – identificazione e qualificazione del cliente;
- Consenso privacy;
- Attestazione FACTA;
- domanda di ammissione o subentro mortis causa o trasferimento inter vivos;
- informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 per i soci/aspiranti soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo relativo al trattamento dei dati personali e consenso ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali;
- scheda informativa relativa alle Azioni della Banca;
- (eventuale)questionario di adeguata verifica (accensione dossier titoli);
- (eventuale)questionario adeguatezza MIFID;

ed inoltre:

- le **persone fisiche dovranno anche produrre:**

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- certificato di residenza rilasciato dal Comune e/o idoneo certificato, e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o documentazione equiparabile;
- certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese (solo per i titolari di imprese individuali);
- certificato di iscrizione all'Albo Professionale (solo per i liberi professionisti-facoltativo) e/o copia del tesserino e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 7 dello Statuto Sociale.

La Banca si riserva di chiedere, ove necessario e/o opportuno:

- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- altra certificazione attestante la pendenza di cause civili.

- i **soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno anche produrre:**

- fotocopia dell'Atto costitutivo e/o atti modificativi e Statuto vigente;
- certificato di iscrizione alla CCIAA – Ufficio Registro delle Imprese con data recente (solo per gli enti soggetti all'iscrizione);
- Codice Fiscale/Partita IVA
- altra documentazione eventualmente necessaria per certificare il requisito della territorialità di cui al primo comma dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
- estratto della delibera dell'Organo amministrativo o assembleare relativa all'assunzione della partecipazione nella Società, nonché alla nomina dell'amministratore designato come rappresentante;
- per i legali rappresentanti della persona giuridica o società (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, ecc.) e per l'amministratore designato come rappresentante ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, si richiede inoltre:
 - fotocopia del Documento d'Identità in corso di validità e del Codice Fiscale;

La Banca si riserva di chiedere, ove necessario:

- certificato generale del Casellario Giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- altra certificazione attestante la pendenza di cause civili.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento.

Le nuove ammissioni hanno decorrenza dalla data di annotazione della delibera di ammissione nel Libro Soci che avviene al momento del versamento della quota sociale.

Art. 8 - Ammontare minimo della partecipazione sociale

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale è stabilito dal consiglio di amministrazione il numero minimo delle azioni che il nuovo socio deve sottoscrivere e/o acquistare.

Art. 9 - Versamento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo

Le nuove quote sociali sottoscritte o il suo aumento dovranno essere integralmente versati, contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 Statuto Sociale.

Non è consentito il versamento rateizzato.

L'importo complessivo (capitale sociale e sovrapprezzo) sarà versato presso le casse della Banca dell'Alta Murgia cc e sarà imputato a capitale sociale immediatamente dopo l'eventuale accoglimento della istanza.

Il richiedente dovrà altresì integrare il valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'importo risultante a seguito dell'eventuale rivalutazione delle azioni deliberate dall'Assemblea di approvazione del bilancio relativa all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

L'ammontare dell'importo dovrà essere comunicato per iscritto.

Art. 10 - Aumento delle partecipazioni sociali

Fermo restando il limite massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione di volta in volta vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 9 dello Statuto Sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci attuali.

L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e versato nelle casse sociali dovrà essere annotato sul Libro Soci.

Art. 11 - Requisiti per il subentro a socio

Il subentro può avvenire per una delle cause di seguito indicate:

A) trasferimento *mortis causa*, secondo quanto dispone l'art. 13 dello Statuto Sociale.

In caso di morte del Socio, uno solo tra i legittimi eredi (con esclusione totale di terzi non legati da rapporti di parentela e con preferenza per il coniuge o un figlio) può presentare domanda di subentro, previo consenso di tutti gli aventi causa.

Il Consiglio d'Amministrazione (fatte salve le norme di legge relative alla successione del defunto) esaminando la domanda, esprime parere, insindacabile e vincolante, non essendo il subentro automatico e potendosi prevedere, nei casi previsti dallo Statuto, anche la liquidazione in favore degli eredi delle quote del Socio defunto, nei seguenti casi:

- mancato gradimento, ai sensi del presente Regolamento, del subentrante prescelto;
- disaccordo tra gli eredi circa la scelta del subentrante;
- assenza di uno dei requisiti previsti dallo Statuto sociale.

In pendenza del termine di un anno dalla data del decesso del *de cuius*, i coeredi dovranno designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non Socio), non può partecipare all'Assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali. Egli può tuttavia esercitare i diritti patrimoniali, affinché siano liquidati unitamente alla quota sociale in caso di mancata richiesta di gradimento o di suo diniego, oppure attribuiti agli eredi nei modi ordinari ove questi ultimi divengano Soci.

Il successore "causa mortis" non sarà obbligato ad integrare il numero delle azioni al minimo vigente al momento della successione e non sarà tenuto al versamento del sovrapprezzo.

B) Trasferimento *inter vivos* secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale.

Il socio cedente in caso di cessione di tutte le azioni, ha diritto al rimborso del sovrapprezzo a suo

tempo versato, ove dovuto; il nuovo socio acquirente è tenuto al versamento del sovrapprezzo alla Banca, nella misura stabilita dall'assemblea, al momento del suo ingresso nella società.

È comunque ammessa la cessione a favore di soggetti diversi, purché in capo ai cessionari venga rispettato il numero minimo previsto dall'art. 8.

In caso di trasferimento delle azioni il cedente, qualora avesse usufruito di agevolazioni (tassi, condizioni, servizi) riservate ai soci, non potrà più beneficiare di tali condizioni migliorative.

Pertanto, venuta meno la qualità di socio, al cedente saranno applicate le condizioni riservate alla clientela non socia e quest'ultimo sarà tenuto a rifondere alla Banca quanto percepito in termini di agevolazioni sin dall'inizio dei rapporti a lui riconducibili.

Art. 12 - Diritti e doveri dei Soci

I soci, a norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 27;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà verificare che il socio, rispetto alla propria potenzialità, operi in modo significativo e collabori al buon andamento della Società ed eventualmente potrà adottare i provvedimenti del caso ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 – Domiciliazione

I Soci, a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro Soci, oppure formalmente notificato successivamente per iscritto.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di Socio avviene per morte, recesso ed esclusione a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale.

Art. 15 - Recesso del Socio

Il recesso del socio è regolamentato dagli articoli del codice civile e dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

Art.16 - Esclusione del Socio

L'esclusione del Socio, disciplinata dagli articoli del codice civile e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o può essere di diritto: in tal caso il Consiglio d'Amministrazione si limita, senza margine di discrezionalità, all'accertamento dell'ipotesi prevista dallo Statuto Sociale ed all'assunzione della delibera di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione verificherà periodicamente che i soci non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità qui descritte, attivando - in caso contrario - l'art. 14 e/o l'art. 15 dello Statuto Sociale.

Art. 17 - Liquidazione della quota del socio

Fatti salvi i casi di limitazioni, esclusioni o rinvio del rimborso delle azioni, stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e dallo Statuto Sociale, nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si applica la seguente disciplina.

Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1 dello Statuto sociale, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale *"In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16. 13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.*

Nel caso in cui gli eredi non intendano subentrare al de cuius, secondo quanto previsto dall'art. 11 del regolamento e dallo Statuto Sociale, e chiedano la liquidazione delle quote del de cuius, non potranno usufruire delle agevolazioni di cui ha beneficiato lo stesso de cuius.

Pertanto, qualora dovessero subentrare nei rapporti bancari intestati al de cuius non avranno condizioni agevolative e saranno tenuti a rifondere alla Banca quanto percepito in termini di agevolazioni sin dall'inizio dei rapporti a lui riconducibili.

Art. 18 - Liquidazione degli utili – Rivalutazione delle quote

Il Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'Assemblea dei Soci la misura del dividendo sino alla misura consentita dalle norme sulla cooperazione e che abbia a rispettare la sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari (art. 14 D.P.R. 601/73).

Attualmente l'utile è distribuibile in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Con le stesse modalità, il Consiglio di Amministrazione può proporre annualmente all'Assemblea la rivalutazione del Valore Nominale delle azioni effettivamente sottoscritte e versate (rivalutazione del Valore Nominale delle Azioni), nella misura massima pari all'indice ISTAT dello stesso anno dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinato da appositi Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, così come previsto dall'art. 49 Statuto Sociale che richiama le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 59/92.

Le misure percentuali del dividendo e dell'indice ISTAT di rivalutazione vengono applicate sul Valore Nominale "sottoscritto e versato" inizialmente e maggiorato delle eventuali rivalutazioni precedentemente consolidate.

Per le partecipazioni acquisite nel corso dell'anno, il dividendo e la rivalutazione vengono applicati in proporzione ai mesi, salva diversa prescrizione normativa.

Gli utili distribuiti soggetti al trattamento fiscale.

Art. 19 - Disposizioni generali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella eventualità di emanazione di normativa primaria in contrasto con principi enunciati nel presente regolamento, gli stessi si intenderanno modificati e/o abrogati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà modificarlo a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale.

Il presente regolamento ha decorrenza immediata dalla data di delibera del CdA che lo ha approvato.

Tale regolamento viene pubblicato sul sito internet della Banca.